

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1107

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, DELFINO, BORROMEO  
D'ADDA, PALOMBY, GALASSO**

*Presentata il 4 febbraio 1977*

**Regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione dei lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dell'accantonamento dei fondi di anzianità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il Codice civile considera i prestatori di lavoro subordinato « collaboratori dell'imprenditore ». Più particolarmente all'articolo 2094 definisce prestatore di lavoro subordinato « chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ».

Si tratta senza dubbio di una affermazione di principio del legislatore che sta a indicare nella collaborazione una condizione necessaria e insostituibile per la realizzazione della produzione nell'interesse dell'economia nazionale. È infatti evidente che l'attività del singolo è produttiva solo quando si concatena con l'attività degli altri elementi dell'impresa, compreso l'imprenditore.

Ma la collaborazione non si limita alla opera che il lavoratore compie per attuare la produzione. Altro e non meno importante fattore di collaborazione, la cui rilevanza è stata finora, a nostro avviso, troppo sottaciuta o comunque sottovalutata, è rappresentato dal fatto che i fondi costituiti con gli accantonamenti delle somme destinate a corrispondere ai lavoratori, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anziani-

tà, sono normalmente utilizzati dalle imprese per finanziare le attività aziendali.

La legislazione vigente stabilisce l'obbligo dell'accantonamento di tali fondi limitatamente alle Società per azioni (articolo 2429), alle Società in accomandita per azioni e alle Società a responsabilità limitata (articolo 2491). La limitazione trova fondamento nella circostanza che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento non può essere rilevato che dal bilancio, la cui pubblicazione è appunto prescritta solo per tali Società.

Ciò peraltro non significa che il principio cui si ispira l'obbligo dell'accantonamento non sia valido per tutti i tipi di imprese. Si può anzi affermare senz'altro che l'accantonamento dei fondi di anzianità, anche quando non è prescritto dalla legge, è doveroso ai fini di una sana amministrazione.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile della questione si osserva che gli accantonamenti ai fondi di anzianità, che nel bilancio compaiono nella parte passiva, non trovano riscontro nella parte attiva in attività determinate, poiché, essendo rimasti nella piena disponibilità dell'impresa, vengono normalmente e correttamente impiegati per il finanziamento della gestione aziendale, inscindi-

bilmente con il capitale e le riserve. È sufficiente che gli amministratori assicurino la disponibilità in forma liquida delle quote dei fondi da corrispondere ai lavoratori per i quali viene via via risolto il rapporto di lavoro.

Tale è in pratica la situazione che si verifica nella generalità delle imprese italiane.

È opportuno a questo punto indicare alcuni dati che consentono di valutare più compiutamente l'entità del fenomeno.

Dal Censimento industriale e commerciale del 25 ottobre 1971, i cui risultati sono riportati nel « Compendio statistico 1974 » dell'ISTAT a pagina 193, si rileva che nei settori industria, commercio, agricoltura, trasporti, credito e assicurazioni, servizi, il totale degli addetti risultava di 10.996.936. Con tale dato coincide l'affermazione fatta dall'onorevole avvocato Dosi, presidente dell'INA, in occasione della X Giornata di studio svoltasi a

Totale fondi per il personale . . . . .	
Totale lavoratori . . . . .	
Fondo medio per lavoratore . . . . .	

Arrotondando a 2.500.000 lire il valore del fondo medio, in considerazione degli aumenti verificatisi successivamente al 1973, ed ammettendo di poterlo considerare valido per tutti gli 11.000.000 di lavoratori interessati, il valore globale dei fondi ammonterebbe a 27.500 miliardi. Anche riducendo prudenzialmente tale valutazione, l'ammontare totale delle indennità di anzianità maturate può es-

Milano il 20 aprile 1973 sul tema « Garantire l'indennità ai lavoratori »: cioè che a tale problema sono interessati oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato.

Pertanto, trascurando le variazioni che possono essere sopravvenute successivamente alla rilevazione ed alla valutazione suddette, si considera valido per il conteggio che segue il numero di 11.000.000 di lavoratori.

L'ammontare totale delle indennità di anzianità maturate a favore dei lavoratori non compare in pubblicazioni ufficiali: si può tuttavia stimarlo, partendo dai dati pubblicati dalla Mediobanca nel volume « Indici e dati relativi ai titoli quotati nelle borse italiane », edizione 1974, dai quali si rileva che per 117 società elencate delle quali è indicato il numero dei dipendenti, risulta complessivamente, per il 1973:

Milioni di Lire	1.805.328
n.	761.289
Lire	2.371.410

sere ragionevolmente stimato dell'ordine di 25.000 miliardi.

Volendo esaminare a titolo esemplificativo la situazione di alcune imprese, fra le più rappresentative nei principali rami di attività, si possono osservare i dati della tabella che segue, ricavati dalla pubblicazione della Mediobanca precedentemente citata.

*Dati relativi ai bilanci dell'esercizio 1973 di alcune società per azioni.*

	Capitale e riserve (mezzi propri)	Fondi di anzianità	B x 100 A + B
	A (milioni)	B (milioni)	%
Italgas . . . . .	61352	3764	5,8
CIGA . . . . .	20546	3851	15,8
Eridania . . . . .	51418	11945	18,9
Assicurazioni Generali . . . . .	55782	26648	32,3
S.A.I. . . . .	34982	10243	22,6
Banca Commerciale Italiana . . . . .	81637	95700	54,0
Mediobanca . . . . .	61591	1751	2,8
Cartiere Burgo . . . . .	29341	12396	29,7
Lepetit . . . . .	64593	15683	19,5
Montecatini Edison . . . . .	398759	145050	26,7
Rinascente . . . . .	21285	32671	60,6

	Capitale e riserve (mezzi propri)	Fondi di anzianità	B x 100 A + B
	A (milioni)	B (milioni)	%
SIP . . . . .	678756	255597	27,4
Mondadori . . . . .	12543	15253	54,9
La Centrale . . . . .	127883	547	0,4
Finsider . . . . .	298593	3722	1,2
Immobiliare . . . . .	168938	7102	4,0
Italcementi . . . . .	52369	16801	24,3
FIAT . . . . .	423228	363064	46,2
Italsider . . . . .	294152	100675	25,5
Pertusola . . . . .	12823	3424	21,1
Cotonificio Cantoni . . . . .	17982	8874	33,0
Snia Viscosa . . . . .	88831	41200	31,7
Marzotto . . . . .	29148	10894	27,2
Italcable . . . . .	23647	10942	31,6

I dati citati mettono in rilievo l'entità che i fondi di anzianità assumono nell'insieme dei mezzi di finanziamento a disposizione dell'impresa.

Ma l'importanza di tali fondi non consiste solo nel loro valore quantitativo. Essa deriva altresì dal fatto che rappresentano mezzi che restano a disposizione dell'impresa a tempo indeterminato e che sono soggetti a variare solo in funzione delle variazioni della attività produttiva dell'azienda. Si ha infatti un aumento del valore quando aumenta il numero dei lavoratori, oppure quando per effetto del progresso tecnologico aumentano le retribuzioni. Si ha invece una diminuzione se diminuisce il numero dei lavoratori. Poiché l'attività produttiva generale è soggetta ad incrementarsi nel tempo, l'ammontare complessivo dei fondi in sede nazionale è destinato ad aumentare.

È per inciso da osservare che non viene qui preso in considerazione il fatto che la quota del fondo spettante ad ogni singolo lavoratore aumenta di anno in anno: ciò perché, osservando il fenomeno nel complesso, si verificherà l'equilibrio fra tali incrementi, sommati a quelli generati dalle nuove assunzioni, e le diminuzioni provocate dalle liquidazioni corrisposte ai lavoratori al termine del rapporto. Né vengano considerati gli aumenti derivanti dagli incrementi delle retribuzioni causati dalla svalutazione della moneta: ciò perché per la corretta interpretazione del fenomeno conviene riferirsi ai valori reali anziché ai valori monetari.

Posto che l'impiego dei fondi di anzianità per il finanziamento delle imprese è un fenomeno in atto con carattere di stabilità, risulta che i mezzi disponibili per il finanziamento degli impianti e del ciclo produttivo sono costituiti non solamente dal capitale e dalle riserve, ma anche, appunto, dai fondi di anzianità.

Attualmente gli utili, al netto delle detrazioni di legge e statutarie, vengono attribuiti al capitale e ne costituiscono il compenso.

Ma poiché, come si è visto, i fondi di anzianità costituiscono mezzi di finanziamento a disposizione dell'impresa a tempo indeterminato, e concorrono alla formazione degli utili, è giusto e logico riconoscere che ad essi spetta una quota di tali utili, proporzionale alla misura nella quale contribuiscono al finanziamento medesimo.

A questo punto è opportuno precisare che le somme che costituiscono i fondi per l'indennità di anzianità, pur essendo esigibili dai lavoratori solo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono di loro proprietà dal momento in cui vengono accantonati.

Tale affermazione concorda pienamente con l'indirizzo ormai prevalente della dottrina e della giurisprudenza, che ha avuto lo autorevole avallo della Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno 1968 n. 75, con la quale viene stabilito che « l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato ».

È allora doveroso riconoscere che alla ripartizione degli utili debbono concorrere anche i lavoratori, ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione ai fondi di anzianità.

Dai bilanci delle aziende si possono rilevare i dati occorrenti per la ripartizione, alla quale si perverrà con procedimenti incontestabili e conteggi molto semplici.

Nei riguardi della possibilità dei controlli relativi bisogna distinguere fra due categorie di imprese: quelle soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio e quelle che non sono soggette a tale obbligo. Per le prime la verifica dei dati che interessano può essere eseguita facilmente presso l'ufficio del registro delle imprese. Per le seconde, recenti disposizioni di carattere fiscale permettono di raggiungere lo stesso scopo: infatti il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che il bilancio delle imprese con il conto dei profitti e delle perdite deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; per queste imprese si è previsto che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette rilascino, dietro richiesta, un certificato attestante i dati di cui si tratta, da depositare presso le imprese medesime.

Si è ritenuto opportuno ed equo esonerare dall'obbligo dell'osservanza della legge qui proposta le imprese minori, così classificate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 quando i rispettivi ricavi annui non superano 180 milioni di lire, nonché le imprese che occupano meno di 25 lavoratori dipendenti. Ciò per evitare a tali imprese l'obbligo del riferimento al bilancio, che lo stesso fisco esclude e che darebbe luogo a problemi amministrativi sproporzionati alle dimensioni delle rispettive aziende.

La presente proposta di legge tende a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

Essa infatti all'articolo 1 stabilisce, dopo aver affermato che le imprese soggette alle disposizioni del Libro quinto del codice civile sono tenute a garantire il diritto dei prestatori di lavoro subordinato, di percepire alla cessazione del contratto la indennità di anzianità, che a tale fine le medesime imprese debbono accantonare gradualmente le indennità maturate, e ciò estendendo il principio contenuto nell'articolo 2429 del codice civile, ora espresso per le società per azioni.

Nello stesso articolo viene stabilita la misura dell'accantonamento, eliminando così qualsiasi incertezza sull'interpretazione della

citata norma, che si limita a prescrivere « il graduale accantonamento in misura adeguata ».

Con il secondo comma dell'articolo 1 viene affidata a chi ha responsabilità dell'amministrazione dell'impresa la scelta del modo di investimento dei fondi: si vuole con ciò affermare che i fondi di anzianità restano a disposizione dell'impresa quali mezzi di finanziamento dell'attività aziendale.

L'articolo 2 stabilisce che le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio debbono versare al lavoratore una quota degli utili, secondo le norme in seguito precisate.

L'articolo 3 precisa le regole pratiche per la ripartizione degli utili, stabilendo che si dovrà verificare la seguente proporzione:

$$U_l : U_c = F : C$$

dove

$U_l$  = utili assegnati ai lavoratori

$U_c$  = utili assegnati al capitale

$F$  = fondi anzianità

$C$  = capitale più riserve.

Chiamando  $U = U_l + U_c$  il totale degli utili, si ricava:

$$U_l = \frac{U \times F}{F + C} \quad (\text{utili dei lavoratori})$$

$$U_c = \frac{U \times C}{F + C} \quad (\text{utili del capitale}).$$

Il rapporto  $U_l : F$  rappresenta il coefficiente da applicare alla quota del fondo di anzianità del singolo lavoratore per determinare gli utili che gli competono.

Tali semplici regole potranno essere applicate dai normali organi amministrativi delle imprese senza apprezzabile aggravio di lavoro.

La precisazione di cui al penultimo comma deriva dal fatto che le riserve passibili di essere trasferite integralmente o parzialmente agli utili sono state formate con gli utili accantonati in precedenza, o con altri mezzi di spettanza del capitale.

L'articolo 4 stabilisce in modo inequivocabile quali mezzi formano la somma alla quale debbono essere rapportati gli utili da assegnare al capitale.

Nell'articolo 5 al primo comma viene precisato il modo ed il termine di tempo per il pagamento delle quote degli utili spettanti ai lavoratori. Nel secondo comma viene previsto il caso della mancata approvazione del

bilancio da parte dell'assemblea; in considerazione dell'esigenza di non far ricadere sui lavoratori le conseguenze negative di tale eventualità, risulta opportuno introdurre un termine comunque operante, mediante una norma analoga a quella del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano in modo specifico le imprese non soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio.

L'articolo 6 al primo comma stabilisce che tali imprese, analogamente a quelle cui si applica l'articolo 2, debbono versare ai prestatori di lavoro una quota degli utili. L'ammontare della quota viene anche qui determinato in base al bilancio, che, come detto in precedenza, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il secondo comma del medesimo articolo esonera dall'osservanza della legge le imprese minori, per le ragioni già esposte.

L'articolo 7 detta le norme per il rilascio alla imprese di un certificato annuale, col quale il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette dichiarerà l'ammontare degli utili, del patrimonio dell'impresa e dei fondi di anzianità accantonati, in base alla documentazione che l'impresa medesima avrà allegato, a norma di legge, alla dichiarazione dei redditi. Il deposito di tale certificato presso l'impresa fornirà ai lavoratori la possibilità di verificare la regolarità della ripartizione degli utili.

L'articolo 8, ripetendo sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 3, stabilisce le norme per la ripartizione nelle imprese di questa categoria.

L'articolo 9, analogo all'articolo 5, fissa il modo ed il termine di tempo per il pagamento delle quote assegnate ai lavoratori.

L'articolo 10 sancisce l'obbligo di determinare annualmente e di comunicare con tempestività a ogni lavoratore l'ammontare della quota del fondo di anzianità maturata a suo favore, nonché l'ammontare globale del fondo medesimo.

Le quote individuali del fondo e l'ammontare di esso sono riferiti alla fine dell'esercizio precedente quello nel quale si sono generati gli utili da distribuire. Ciò perché solo i fondi effettivamente accantonati, e dei quali è stato perciò possibile disporre per il finanziamento delle attività aziendali, hanno potuto contribuire alla formazione degli utili.

Con il secondo comma si è inteso salvaguardare il lavoratore, limitando gli effetti

dell'accettazione della comunicazione della impresa al fatto specifico della ripartizione degli utili.

L'articolo 11 disciplina il caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o l'esercizio sociale.

L'articolo 12 ha lo scopo di prevenire possibili contestazioni sull'interpretazione dello articolo 2121 del codice civile il quale, come è noto, assimila alla retribuzione le partecipazioni agli utili, in quanto costituenti compenso di carattere continuativo. Nella proposta qui presentata invece la corresponsione degli utili non è collegata alla misura del lavoro prestato, bensì costituisce compenso per la partecipazione al finanziamento dell'impresa.

L'articolo 13 regola l'applicazione della legge per il periodo relativo all'anno ed all'esercizio sociale nel quale la stessa entra in vigore.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione esplicita delle norme superate dal presente provvedimento.

Per quanto riguarda in particolare il regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, è da precisare che lo stesso sancisce l'obbligo delle imprese di versare ad un fondo gestito dallo Istituto nazionale delle assicurazioni gli accantonamenti corrispondenti alle indennità di anzianità maturate a favore degli impiegati.

Scopi del fondo sono:

a) provvedere al pagamento dell'indennità dovuta all'impiegato, quando non vi ha provveduto l'imprenditore, nel limite però dell'accantonamento complessivo dell'impresa presso il fondo;

b) garantire un interesse annuo alle imprese sui rispetti accantonamenti;

c) corrispondere all'impiegato in caso di licenziamento, od agli aventi diritto in caso di morte, quando tali eventi si verificano prima del raggiungimento di una determinata anzianità, una integrazione dell'indennità maturata.

Tale decreto, emanato in periodo di guerra, venne applicato solo parzialmente e per breve periodo.

Pur essendo tuttora formalmente in vigore, l'applicazione ne è stata di fatto sospesa, mediante ripetute proroghe dei termini stabiliti per l'adempimento degli obblighi relativi.

Si deve d'altra parte osservare che il decreto riguarda solamente i fondi di anzianità degli impiegati, mentre i motivi che lo giustificavano, se fossero tuttora validi, lo sa-

rebbero anche per le altre categorie di lavoratori compresi dirigenti e operai. A tali categorie dovrebbero dunque essere estesi i provvedimenti in esame.

Torna a questo punto opportuno richiamarsi a quanto esposto nella relazione generale a proposito dell'ammontare globale delle indennità di anzianità maturate: secondo la stima formulata tale ammontare sarebbe dell'ordine di 25.000 miliardi di lire.

È dunque evidente, come già detto, che non si può immaginare di distogliere una somma di questo ordine dall'impiego che essa ha attualmente, che è quello di finanziamento delle aziende.

Risulta allora che il citato decreto del 1942, i cui principi potrebbero essere giustificabili solo se esso venisse esteso alle categorie di lavoratori diversi dagli impiegati, è oggi di impossibile applicazione.

Dalle considerazioni ora svolte, ed allo scopo di consentire l'applicazione della legge proposta senza riserve né eccezioni, risulta l'opportunità di abrogare, subordinatamente all'approvazione della legge medesima, il citato decreto e le successive disposizioni che lo integrano.

Prima di concludere la presente relazione sul provvedimento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il sistema che esso tende a realizzare non genera alcun aggravio ai costi di produzione. D'altra parte nessun onere ne deriva allo Stato.

Dal punto di vista sociale si propone di rendere coscienti i lavoratori della loro funzione di collaboratori nell'impresa, anche nella veste di partecipi al finanziamento, e per tale partecipazione prevede un compenso costituito da una quota degli utili.

Tale quota di utili viene sottratta al compenso che, secondo l'attuale legislazione, spetta al capitale: ma la sottrazione è pienamente giustificata, dal momento che gli utili medesimi sono stati generati non dal capitale, ma da finanziamenti apportati dai lavoratori.

Si deve infine osservare che il provvedimento proposto esclude tutte le utopistiche iniziative progettate o ventilate, tendenti a sottrarre alle imprese la disponibilità dei fondi di anzianità, ed assicura la stabilità e l'inalienabilità di questo rilevante mezzo di finanziamento dell'attività produttiva.

Per tutto quanto sopra esposto confidiamo nell'approvazione da parte vostra della presente proposta di legge che risponde ad innegabili esigenze di ordine sociale ed economico.

## APPENDICE

Osservazioni sui dati della tabella alle pagine 2-3.

Dall'esame dei dati relativi ai bilanci dell'esercizio 1973 delle società per azioni elencate a pag. 2-3 emergono alcune considerazioni.

Va ricordato che le somme della prima e della seconda colonna indicano rispettivamente l'apporto degli azionisti e quello dei lavoratori al finanziamento delle imprese. La terza colonna indica l'incidenza percentuale dei fondi di anzianità sul totale dei medesimi mezzi di finanziamento.

Prendendo ad esempio l'« Italgas », si vede che nell'esercizio considerato tale società disponeva di capitali e riserve per 61 miliardi e 352 milioni e di fondi di anzianità per 3 miliardi e 764 milioni, per un totale dunque di milioni 65.116. L'incidenza dei fondi sul totale risulta del 5,8 per cento. Infatti:

$$\frac{3764 \times 100}{65116} = 5,8.$$

I dati della terza colonna dimostrano quanto diversa sia fra un'impresa e l'altra l'incidenza dell'apporto dei lavoratori al finanziamento.

Prendendo i casi estremi fra quelli indicati, si osserva che nella « Rinascente » tale apporto è del 60,5 per cento e ne « La Centrale » è dello 0,4 per cento.

Pertanto nella « Rinascente », in base al criterio di ripartizione stabilito nella nostra proposta, il 60,5 per cento degli utili dello esercizio 1973 sarebbe andato ai lavoratori ed il rimanente 39,5 per cento agli azionisti; poiché, sempre secondo la citata pubblicazione della Mediobanca, nel medesimo esercizio si sono avuti 1220 milioni di utili, ai lavoratori sarebbero andati 738,1 milioni ed agli azionisti 481,9 milioni, che corrispondono al 2,26 per cento sulle somme investite, con percentuale ovviamente uguale per i lavoratori e per gli azionisti.

Analogamente ne « La Centrale » lo 0,4 per cento degli utili sarebbe andato ai lavoratori ed il 99,6 per cento agli azionisti (con maggiore approssimazione le percentuali risultano rispettivamente 0,426 e 99,574); essendosi avuti 6287 milioni di utili, ai lavoratori sarebbero andate lire 26.782.620 ed agli azionisti 6.260.217.380, che corrispondono al 4,89 per cento sulle somme investite sia dai lavoratori sia dagli azionisti.

La differenza fra le remunerazioni delle somme investite (2,26 per cento alla Rinascenza e 4,89 per cento a La Centrale) è completamente giustificata dalla diversità del reddito delle due imprese nell'esercizio considerato.

Dai dati esposti nella tabella e da quelli relativi alle imprese citate a titolo di esempio, risulta confermato che mediante il siste-

ma proposto gli utili dell'esercizio vengono ripartiti fra i lavoratori e gli azionisti proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno di essi al finanziamento dell'impresa e nella stessa misura percentuale. Inoltre la percentuale degli utili è sempre in funzione del reddito dell'impresa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le imprese soggette alle disposizioni del Libro V del codice civile sono tenute, al fine di garantire il diritto dei prestatori di lavoro subordinato di percepire l'indennità di anzianità o di quiescenza nel momento della cessazione del contratto, ad accantonare gradualmente i relativi fondi, nella misura corrispondente all'ammontare globale delle indennità maturate.

I modi di investimento dei fondi di anzianità accantonati vengono stabiliti da chi ha la responsabilità dell'amministrazione dell'impresa.

### IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO.

### ART. 2.

Le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio a norma dell'articolo 2435 del codice civile versano ai prestatori di lavoro subordinato una quota degli utili di bilancio, nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

### ART. 3.

Quando risulta dal bilancio una disponibilità di utili, gli stessi vengono divisi in due parti rispettivamente proporzionali:

a) la prima all'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui all'articolo 10 lettera b) al netto delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 11;

b) la seconda alla somma del capitale e delle riserve, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente quello cui si riferiscono gli utili da distribuire.

La prima parte degli utili indicata alla lettera *a*) del primo comma viene distribuita ai prestatori di lavoro in ragione delle rispettive quote del fondo di anzianità, determinate come all'articolo 10 lettera *a*).

La seconda parte viene assegnata al capitale. Ad essa si applicano le disposizioni di legge relative agli utili delle imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio.

La ripartizione degli utili di cui ai commi precedenti riguarda solo gli utili di esercizio. Restano escluse dalla ripartizione le quote attinte sotto qualsiasi forma alle riserve, comunque costituite.

In allegato al bilancio da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile deve essere indicata la ripartizione degli utili nelle quote di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 4.

La somma alla quale fa riferimento l'articolo 3 al primo comma, lettera *b*) è costituita:

per quanto riguarda il capitale: dal capitale versato;

per quanto riguarda le riserve:

1) dalla riserva legale;

2) dalle riserve statutarie e facoltative, formate con utili non distribuiti di spettanza dei soci, oppure con accantonamenti di mezzi versati dai soci e comunque di loro spettanza;

3) dai fondi conguaglio monetario.

#### ART. 5.

Le quote degli utili assegnate ai prestatori di lavoro ai sensi degli articoli precedenti devono essere pagate dall'impresa a ciascuno di essi, contemporaneamente alla prima retribuzione maturata dopo la data stabilita per il pagamento delle quote assegnate agli altri aventi diritto agli utili e comunque non oltre novanta giorni successivi alla pubblicazione del bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato dall'assemblea entro il termine stabilito dalla legge e dallo statuto, l'impresa deve provvedere, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stesso, al pagamento a ciascuno dei lavoratori di una somma pari alla quota di utili spettantegli in conformità all'articolo 3.



**IMPRESE NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA  
PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO.****ART. 6.**

Le imprese non soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio, salvo quelle indicate nel secondo comma di questo articolo, versano ai prestatori di lavoro subordinato, nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti, una quota degli utili netti dell'impresa, risultanti dal bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, che, in conformità al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Sono esclusi dalle disposizioni della presente legge i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che non abbiano optato per il regime ordinario, nonché le imprese che occupano meno di 25 lavoratori dipendenti.

**ART. 7.**

Entro il 15 maggio di ogni anno l'impresa deve depositare nel luogo ove è situato il suo domicilio fiscale un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante gli utili di cui al precedente articolo 6, l'ammontare del patrimonio netto dell'impresa e l'ammontare dei fondi di anzianità accantonati, quali risultano dagli allegati alla dichiarazione dei redditi presentata dalla medesima impresa entro il 31 marzo precedente a norma del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il certificato di cui sopra sarà rilasciato, dietro domanda che l'impresa dovrà allegare annualmente alla dichiarazione dei redditi, dal competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il medesimo Ufficio dovrà consegnare o spedire il certificato ai richiedenti entro il 30 aprile successivo alla domanda.

**ART. 8.**

Quando risulta dal bilancio con il conto dei profitti e delle perdite l'esistenza di utili, attestata dal certificato di cui all'articolo 7,

gli stessi vengono divisi in due parti rispettivamente proporzionali:

*a)* la prima all'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui all'articolo 10, al netto delle eventuali decurtazioni di cui allo articolo 11;

*b)* la seconda al patrimonio netto della impresa, attestato dal certificato di cui sopra.

La prima parte degli utili indicata alla lettera *a)* viene distribuita ai prestatori di lavoro in ragione delle rispettive quote del fondo di anzianità, determinate come all'articolo 10 lettera *a)*.

La seconda parte degli utili costituisce la quota di spettanza ed in libera disponibilità dell'impresa.

#### ART. 9.

Le quote degli utili assegnate ai prestatori di lavoro ai sensi degli articoli 6, 7 ed 8 debbono essere pagate dall'impresa a ciascuno di essi, contemporaneamente alla prima retribuzione corrisposta dopo il 15 maggio dell'anno successivo a quello nel quale sono maturati gli utili.

#### DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE

#### ART. 10.

Entro il primo bimestre di ogni esercizio annuale l'impresa comunica, per iscritto ed in forma riservata, a ciascuno dei prestatori di lavoro:

*a)* l'ammontare della quota del fondo di anzianità maturata a suo favore alla data di chiusura dell'esercizio precedente quello cui si riferiscono gli utili da distribuire. Tale quota corrisponde all'importo cui il prestatore di lavoro avrebbe avuto diritto, in base alle norme di legge e dei contratti collettivi, a titolo di indennità di anzianità, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla medesima data;

*b)* l'ammontare globale del fondo di anzianità alla medesima data di cui al punto *a)*.

L'approvazione espressa o tacita da parte del prestatore di lavoro di quanto comunicato dall'impresa ai sensi del primo comma produce effetto limitatamente alla attribuzione degli utili, senza pregiudizio degli altri diritti del prestatore medesimo. La riscossione da parte del prestatore di lavoro della quota di utili assegnatagli equivale ad approvazione tacita.

ART. 11.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno o dell'esercizio sociale, al prestatore di lavoro spetta una frazione degli utili previsti dagli articoli precedenti, proporzionali alla durata del servizio prestato.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla impresa nei termini di tempo stabiliti per i prestatori di lavoro in servizio.

Ai fini della determinazione dell'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 10, le quote di pertinenza dei lavoratori che hanno cessato il rapporto nel corso dell'esercizio o dell'anno vengono ridotte proporzionalmente al minor servizio prestato.

ART. 12.

Le somme versate al prestatore di lavoro per effetto della presente legge non sono comprese fra quelle da computarsi in base all'articolo 2121 del codice civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 13.

Per il primo anno od esercizio sociale chiuso successivamente all'entrata in vigore della presente legge si esegue una ripartizione preliminare degli utili in due quote rispettivamente proporzionali: la prima alla frazione di esercizio anteriore all'entrata in vigore della legge, la seconda alla rimanente frazione dell'esercizio.

La prima quota segue il trattamento vigente prima dell'entrata in vigore della legge, la seconda viene ulteriormente ripartita secondo le norme dell'articolo 3 per le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio e dell'articolo 8 per le altre imprese.

ART. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2429 del codice civile, il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, la legge 18 maggio 1964,

n. 304, la legge 8 giugno 1966, n. 434 e l'articolo 23 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di eseguire i versamenti previsti dalle leggi abrogate anche per quanto è dovuto a titolo di arretrati.

Il « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità agli impiegati » viene messo in liquidazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per l'esecuzione della liquidazione.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.